

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2013

che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 7,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 608/2013 stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 608/2013, le persone e le entità debitamente legittimate possono presentare una domanda al servizio doganale competente chiedendo che le autorità doganali intervengano su tali merci (domanda) e possono altresì chiedere la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire in merito a una domanda accolta in precedenza (richiesta di proroga).
- (3) Al fine di garantire condizioni uniformi per la presentazione della domanda e per la richiesta di proroga, occorre stabilire formulari standard.

⁽¹⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(4) Tali formulari standard sostituiranno quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione ⁽³⁾ recante applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, il quale deve essere abrogato dal regolamento (UE) n. 608/2013.

(5) Il regolamento (CE) n. 1891/2004 sarà pertanto abrogato.

(6) Il regolamento (UE) n. 608/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, di conseguenza, anche il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dalla stessa data.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La domanda con cui si chiede che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda) di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato I del presente regolamento.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7).

